



COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 13/10/2021

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI**

Art. 1

Finalità

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 Maggio 1973 n. 24 come sostituiti dall'art. 9 della legge regionale n. 14 del 03.10.2002, il servizio di trasporto scolastico extraurbano è rivolto agli studenti pendolari residenti nel Comune di Prizzi che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

Il servizio è realizzato dal Comune di Prizzi, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 14/2002 e dalla circolare 8 Ottobre 2003 n.16, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi Finanziarie Nazionali e Regionali e dalle disponibilità di Bilancio.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973 n. 24, come sostituiti dall'art. 9 della legge regionale n. 14 del 3/10/2002, il servizio di trasporto scolastico sarà svolto attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, mediante servizio affidato a terzi.

Che la Legge Regionale n. 10 del 20 Giugno 2019, art. 12, comma 1 “Misure sui trasporti pubblici” sancisce che “Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giunta Regionale, provvede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico”.

Spetta all'Amministrazione Comunale la facoltà di scegliere la modalità di attuazione del servizio di trasporto scolastico di che trattasi nel rispetto della legge e nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 2

Organizzazione e destinatari del servizio

L'organizzazione di detto servizio è affidato al Servizio Pubblica Istruzione che lo rende attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante servizio affidato a terzi, oppure attraverso il rimborso spese di viaggio se preventivante autorizzato dall'ufficio preposto; in alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa, verrà erogato agli interessati un contributo pari al costo dell'abbonamento mensile per il servizio pubblico di linea;

Il contributo per il trasporto scolastico o il rilascio dell'abbonamento, è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana;

L'Amministrazione comunale garantisce il trasporto gratuito e/o semi gratuito con compartecipazione al costo da parte delle famiglie in relazione al reddito familiare goduto, nei limiti delle disponibilità di Bilancio e/o dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana.

Art. 3

Modalita' di iscrizione e destinatari del servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico extraurbano dovranno presentare la domanda su appositi moduli forniti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno, allegando il Mod. ISEE in corso di validità. L'Ufficio provvederà a pubblicare annualmente un apposito avviso sul sito istituzionale del Comune.

E' fatto obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio (cambiamento di residenza, di scuola o di ritiro ecc.) pena l'addebito dell'intero costo dell'abbonamento. In fase di prima applicazione, per l'anno scolastico 2021/2022, la scadenza per la presentazione del modello ISEE in corso di validità verrà fissata con apposito avviso pubblico ad avvenuta adozione delle modalità attuative da parte degli organi comunali competenti.

Art. 4

Obbligo di frequenza

Per avere diritto al beneficio, lo studente dovrà garantire una frequenza mensile di almeno 15 giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti scolastici, pena l'addebito del costo totale dell'abbonamento mensile del mese successivo, fatte salve le assenze per malattia opportunamente giustificate. Le assenze per lunghi periodi (per due o più volte durante l'anno scolastico) non giustificate possono comportare decadenza totale dal beneficio.

Nei casi in cui è conclamata una frequenza scolastica mensile inferiore a quindici giorni, ad esempio i mesi in cui ricadono festività infrasettimanali o periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima sono ridotti proporzionalmente.

Art. 5

Esenzione e compartecipazione utenti al costo mensile del trasporto

La famiglie degli alunni debbono compartecipare al costo mensile del servizio in ragione dei limiti di reddito determinabili in base al modello ISEE, ordinario e/o corrente, in corso di validità, a salvaguardia delle fasce di popolazione più deboli.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si stabilisce che:

1. Le famiglie partecipano al costo mensile per quota pro-capite del servizio di trasporto scolastico extraurbano, in ragione dei seguenti limiti di reddito ISEE nella misura di:

- per attestazione I.S.E.E. fino a € 10.632,94 servizio gratuito;
- da € 10.632,95 a € 20.000,00 1^ fascia di compartecipazione
- da € 20.000,01 a € 30.000,00 2^ fascia di compartecipazione
- da € 30.000,01 3^ fascia di compartecipazione

Un'ulteriore riduzione del 30% sull'importo della tariffa sarà applicata a partire dal 2° figlio;

Per gli studenti portatori di handicaps, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, il servizio sarà assicurato gratuitamente, previa presentazione della certificazione rilasciata dall'ASP;

2. Le tariffe, in relazione alle suddette fasce di ISEE, saranno determinate con delibera della Giunta Municipale.

3. Qualora non vengano indicati nel modello di domanda il protocollo e la data di presentazione della DSU, ovvero lo stesso non venga consegnato, l'ufficio applicherà la tariffa massima (3^ fascia)

4. Per i mesi in cui ricadono le festività o i periodi di vacanza, di chiusura, o all'inizio e alla fine dell'anno scolastico, le tariffe dovranno essere adeguate all'effettivo costo che sosterrà il Comune e quindi versate proporzionalmente.

Art. 6

Modalità di pagamento del servizio

Il metodo di pagamento del servizio di trasporto scolastico si basa sul sistema delle fasce di contribuzione, alle quali corrispondono le tariffe che vengono determinate dalla Giunta Comunale.

Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta il conseguente pagamento.

Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 del mese di riferimento;

La compartecipazione al costo del servizio è basata sul sistema di "prepagato" al quale l'utente dovrà attenersi;

Gli utenti, potranno versare la quota dovuta direttamente al Comune, agli Agenti Contabili a tal uopo nominati, o effettuare il versamento, sul C/C postale n.15719901, o bancario, intestato a “Comune di Prizzi, Servizio Tesoreria”, specificando nella causale: “Tariffa servizio trasporto scolastico extraurbano mese di _____”, o a mezzo il sistema PagoPa, e dovranno esibire la relativa ricevuta all’ufficio preposto per avere diritto all’abbonamento per il mese successivo; in ogni caso l’abbonamento verrà sospeso immediatamente sino al saldo della quota dovuta.

Nei caso in cui l'attestazione ISEE venga presentata per la prima volta oppure a seguito di aggiornamento della stessa ad anno scolastico iniziato, la tariffa sarà ricalcolata, previa specifica richiesta scritta di uno dei genitori, soltanto se la medesima sia presentata prima del pagamento della quota mensile o, comunque, prima della data di scadenza del pagamento.

Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all’anno scolastico precedente.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari del presente regolamento di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell’applicazione dello stesso sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prizzi nella persona del Sindaco Pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa vigente in materia

Art. 8

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data della sua esecutività. Dalla stessa data cesseranno l’efficacia e l’applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Organizzazione e destinatari del servizio

Art. 3 - Modalità di iscrizione e destinatari del servizio

Art. 4 - Obbligo di frequenza

Art. 5 - Esenzione e compartecipazione utenti al costo mensile del trasporto

Art. 6 - Modalità di pagamento del servizio

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento